SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 101

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 3 maggio 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

07A03867

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 2007.

Indizione del *referendum* popolare per il distacco dei comuni di Montecopiolo e di Sassofeltrio dalla regione Marche e la loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, a norma dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 132, secondo comma, e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni;

Viste le due ordinanze dell'Ufficio centrale per il *referendum* costituito presso la Corte di cassazione, emesse in data 28 marzo 2007 e comunicate in pari data, con le quali sono state dichiarate legittime le due richieste di *referendum*, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, della Costituzione — come novellato dall'art. 9, comma 1, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 — e dell'art. 42, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, formulate con deliberazioni, rispettivamente, del consiglio comunale di Montecopiolo e del consiglio comunale di Sassofeltrio, per il distacco dei predetti comuni, attualmente in provincia di Pesaro e Urbino, dalla regione Marche e la loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna;

Vista altresì la sentenza della Corte costituzionale n. 334 del 28 ottobre-10 novembre 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

Sono indetti, nel territorio, rispettivamente, del comune di Montecopiolo e del comune di Sassofeltrio, due *referendum* popolari per il distacco dei predetti comuni dalla regione Marche e la loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna.

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 24 giugno 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 26 aprile 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro dell'interno*

MASTELLA, *Ministro della giustizia*

07A03906

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 5 aprile 2007.

Determinazione delle tariffe minime per le attività di facchinaggio nella provincia di Catanzaro, per gli anni 2007 e 2008.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CATANZARO

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, con il quale vengono soppresse le commissioni provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio di cui all'art. 3, legge n. 407/1955;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che prevede l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro (ex UPLMO) delle funzioni amministrative in materia di determinazione di tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, in precedenza esercitate dalle predette commissioni provinciali;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale rapporti lavoro - div. V n. 39/97 del 18 marzo 1997;

Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, della cooperazione e dei lavoratori di categoria, nella riunione tenutasi presso la direzione provinciale del lavoro di Catanzaro il giorno 3 aprile 2007;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio da valere in provincia di Catanzaro, che in allegato costituiscono parte integrante del presente atto, sono determinate per gli anni 2007 e 2008.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la successiva pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catanzaro, 5 aprile 2007

Il direttore provinciale: TRAPUZZANO

ALLEGATO

TARIFFE MINIME PER LE OPERAZIONI DI FACCHINAGGIO DA APPLICARE IN PROVINCIA DI CATANZARO

Art. 1.

Con decorrenza dal 1º gennaio 2007 le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, nel territorio della provincia di Catanzaro, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, sono stabilite per come segue.

Art. 2.

Tariffe per ogni 100 kg e/o a capo (carico o scarico) per la movimentazione di merci e/o bestiame effettuata con i mezzi dei facchini o delle loro associazioni:

a) cereali e derivati - concimi e mangimi:

cereali, sfarinati in genere, sementi in genere in sacco € 0,64;

concimi e mangimi in sacchi € 0,64;

farine da pane e pasta, comprensiva di distivaggio € 0,91;

b) ferri e metalli:

macchine € 0,81;

rottami di ferro trafilati e lamiere in genere € 0,81;

c) frutta e verdure:

frutta e verdura, in ceste o colli € 0,69;

frutta e verdura, alla rinfusa € 1,03;

d) generi alimentari vari: burro, olio, zucchero, formaggi, ecc. € 0,86;

e) legnami da opera e da costruzione:

tavole, tondelli, travetti, travi e tronchi fino a 200 kg € 0,86;

travi e tronchi oltre i 200 kg € 1,13;

carico di tronchi e cimali in zone boschive o ripe € 2,90;

f) materiale da costruzione:

laterizi e piastrelle in genere € 0,96;

marmi in blocco e piastre lavorate € 1,03;

materiale per rivestimento ed altro € 0,96;

g) generi vari di monopolio:

tabacchi in cartoni, sale in cartoni € 1,23;

sale in sacchi € 0,91;

h) operazioni varie: movimento merci all'interno dei magazzini: per ogni operazione effettuata € 0,48;

i) bovini, equini, puledri, suini:

operazioni di carico/scarico di bovini ed equini:

al capo € 4,90;

carico € 2,85;

scarico € 2,04;

operazioni di carico/scarico di puledri e suini:

al capo € 3,02;

carico € 1,50;

scarico € 1,50;

l) ovini e caprini:

operazioni di carico/scarico:

al capo € 1,94;

carico € 1,40;

scarico € 1,40.

Qualora le operazioni vengano svolte con mezzi del committente, le tariffe saranno decurtate del 10%.

Per il carico e lo scarico oltre i 50 metri dal punto delle operazioni, si applicherà sulla tariffa base una maggiorazione del 20%.

Art. 3.

Facchinaggio - Paga oraria:

a) per tutte le operazioni di facchinaggio non menzionate nell'art. 2 del presente tariffario € 12,39;

a1) attività preliminari e complementari al facchinaggio che si elencano a titolo esemplificativo: in sacco, legatura, accatastamento, disaccatastamento, pressatura, imballaggio, preparazione cartoni per confezioni, incelofanatura più sottovuoto, deposito colli e bagagli, scuoiatura € 12,39;

b) movimentazione ed operazioni di trasloco: movimentazione dì mobili ed arredi in ambito di abitazioni private, uffici pubblici e privati, relativi ad attività di trasloco € 15,08.

Nel caso in cui le operazioni di facchinaggio, di cui al presente articolo, vengano effettuate con mezzi del committente le relative tariffe vengono così fissate:

operazione di cui alla lettera *a)* € 10,23;

operazioni di cui alla lettera *a1)* € 10,23;

operazioni di cui alla lettera *b)* € 12,93.

Art. 4.

Maggiorazione tariffe:

a) lavoro notturno 45%;

b) lavoro festivo 50%.

Art. 5.

Le tariffe, per tutte le operazioni di facchinaggio che si svolgono in particolari condizioni di disagio ambientale o climatico (pioggia, neve, ambienti ad elevate temperature o ambienti frigoriferi, polveri, esalazioni etc.), debbono essere maggiorate del 20%.

Art. 6.

Decorrenza e durata. Il presente tariffario avrà validità e durata per gli anni 2007 e 2008.

07A03805

DECRETO 6 aprile 2007.

Sostituzione di un componente supplente della Commissione provinciale per l'integrazione del salario dei lavoratori agricoli di Cremona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CREMONA

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 457, recante: «Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli»;

Visto il proprio decreto n. 166 del 21 novembre 1972 e successive modificazioni, con il quale è stata costituita, presso la sede I.N.P.S. di Cremona, la Commissione provinciale per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli prevista dall'art. 14 della legge sopra citata;

Vista la nota della Federazione provinciale coltivatori diretti di Cremona n. 794/07 del 3 aprile 2007 con la quale si comunica che il sig. Cominetti Pasquale dal 9 aprile 2001 ha cessato il rapporto di lavoro con la predetta Federazione;

Vista la nota del 19 marzo 2007 con la quale la Federazione provinciale coltivatori diretti di Cremona designa quale sostituto del sig. Cominetti Pasquale la sig.ra Daniela Spoldi;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

La sig.ra Daniela Spoldi è nominata componente supplente della Commissione provinciale per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli, prevista dall'art. 14 delle legge n. 457 dell'8 agosto 1972, quale rappresentante dei datori di lavoro, in sostituzione del sig. Pasquale Cominetti, non più in servizio presso l'organizzazione sindacale di cui alla premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cremona, 6 aprile 2007

Il direttore provinciale: CATALANO

07A03858

DECRETO 11 aprile 2007.

Ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visti gli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, recanti norme relative alla istituzione dei comitati provinciali I.N.P.S.;

Visto l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che, in ordine alla composizione dei comitati provinciali, sostituisce l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Attesa la necessità di procedere alla ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S.;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1966, n. 687, che ha unificato in un'unica struttura gli uffici periferici del M.L.P.S. - Ispettorato provinciale del lavoro e ufficio provinciale del lavoro e massima occupazione nella nuova denominazione di direzione provinciale del lavoro;

Visti i dati forniti dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura riguardanti l'importanza ed il grado di sviluppo delle diverse attività produttive della provincia;

Visti i dati risultanti dal proprio ufficio - servizio politiche del lavoro, riguardanti in particolare l'attività di conciliazione delle vertenze di lavoro individuali e plurime;

Considerato che detto comitato è composto dal direttore della direzione provinciale del lavoro, dal direttore della ragioneria provinciale dello Stato, dal direttore della sede provinciale dell'I.N.P.S., undici rappresentanti dei lavoratori, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda, tre rappresentanti dei datori di lavoro, tre rappresentanti dei lavoratori autonomi;

Considerato che ai sensi dell'art. 35, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, si deve tener conto del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali operanti nella provincia,

Considerato che, per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni, occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione di seguito indicati:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni professionali dei lavoratori autonomi (artigiani, coltivatori diretti, esercenti del commercio;

3) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni professionali dei datori di lavoro, diversi da quelli indicati al punto precedente, in ragione anche del numero complessivo degli occupati dagli stessi;

4) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

5) partecipazione alla trattazione delle vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;

6) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti provinciali di lavoro;

Considerato altresì che, dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri, risultano maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni:

a) per i lavoratori dipendenti:

CISL;

CGIL;

UIL;

CISAL;

UGL;

CIDA;

b) per i datori di lavoro:

Associazione degli industriali;

Unione provinciale agricoltori;

Confcommmercio;

c) per i lavoratori autonomi:

Federazione coltivatori diretti;

Confesercenti;

Confartigianato;

Viste le designazioni effettuate dalle citate associazioni interessate;

Decreta:

È ricostituito, presso la sede provinciale dell'I.N.P.S. di Taranto, a decorrere dalla data del presente provvedimento e per la durata di anni quattro, il comitato provinciale I.N.P.S., composto come segue:

sig. direttore della direzione provinciale del lavoro di Taranto o suo delegato;

sig. direttore della ragioneria provinciale dello Stato o suo delegato;

sig. direttore della sede provinciale I.N.P.S. di Taranto;

sig.ra Daniela Fumarola, designata dalla CISL in rappresentanza dei lavoratori;

sig. Carlo Bonucci, designato dalla CISL in rappresentanza dei lavoratori;

sig. Rodolfo Brunetti, designato dalla CISL in rappresentanza dei lavoratori;

sig. Nicola Mangarella, designato dalla CGIL in rappresentanza dei lavoratori;

sig. Mario Fraccascia, designato dalla CGIL in rappresentanza dei lavoratori;

sig. Antonio Palmatè, designato dalla CGIL in rappresentanza dei lavoratori;

sig. Antonio Tranquillo, designato dalla UIL in rappresentanza dei lavoratori;

sig. Giuseppe Ventruti, designato dalla UIL in rappresentanza dei lavoratori;

sig. Francesco Vinci, designato dalla CISAL in rappresentanza dei lavoratori;

sig. Giovanni Maldarizzi, designato dalla UGL in rappresentanza dei lavoratori;

sig. Cosimo La Tanza, designato dalla CIDA in rappresentanza dei dirigenti d'azienda;

sig. Francesco Murgino, designato dall'Assindustria in rappresentanza dei datori di lavoro;

sig. Bruno Oggianu, designato dall'U.P.A. in rappresentanza dei datori di lavoro;

sig. Cisberto Zaccheo, designato dall'ASCOM in rappresentanza dei datori di lavoro;

sig. Giuseppe Manigrasso, designato dalla Coldiretti in rappresentanza dei lavoratori autonomi;

sig. Nicola Sacchetto, designato da Confesercenti in rappresentanza dei lavoratori autonomi;

sig. Fabio Paolillo, designato dalla Confartigianato in rappresentanza dei lavoratori autonomi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è ammessa la tutela mediante ricorso al TAR entro sessanta giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro novanta giorni.

Taranto, 11 aprile 2007

Il direttore provinciale: LIPPOLIS

06A03732

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 10 aprile 2007.

Aggiornamento dell'Appendice B del decreto 22 luglio 1991, recante norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Vista legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale, ed in particolare l'art. 3 che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 4 relativo alle attribuzioni dei dirigenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare l'art. 8 relativo alle attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 22 luglio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 12 ottobre 1991, recante norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi;

Considerata la necessità di aggiornare l'elenco dei materiali compresi nell'Appendice B del succitato decreto;

Decreta:

Articolo unico

1. Il materiale elencato nella tabella allegata al presente decreto è inserito nell'Appendice B del decreto del Ministro della marina mercantile 22 luglio 1991, recante norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2007

Il comandante generale: DASSATTI

ALLEGATO

FRAMMENTI DI GUSCI DI SEMI DI PALMA
(palm kernel shells o palm nut shells)

Descrizione.

Frammenti di gusci di semi di palma. Possono essere presenti anche gusci interi e semi liberi.

Il contenuto di umidità è variabile e può arrivare al 30% circa. Viene utilizzato principalmente come combustibile.

Caratteristiche.

Angolo di riposo	Peso specifico (kg/m^3)	Fattore di stivaggio (m^3/t)
Non applicabile	610-630	1,58-1,64

Dimensione	Classe	Appendice
Inf. a 3 cm appross.	MHB	B

Pericoli.

Il carico può essere soggetto ad ossidazione, provocando un impoverimento del contenuto di ossigeno all'interno delle stive ed una crescita del tenore di anidride carbonica e monossido di carbonio negli spazi del carico ed in quelli adiacenti. Il carico può dare luogo a fenomeni di fermentazione che possono condurre alla combustione spontanea del carico. I fenomeni di fermentazione possono anche comportare la formazione di gas asfissianti ed infiammabili.

Se il contenuto di umidità è pari o superiore al 15% il carico ha un basso rischio di incendio. Quando il contenuto di umidità diminuisce il rischio di incendio aumenta.

La movimentazione del carico avente un basso contenuto di umidità può produrre spolverio. Può verificarsi, dunque, un rischio di esplosione ad alte concentrazioni delle polveri.

Stivaggio e segregazione.

Segregazione come per i materiali di classe 4.1.

Pulizia delle stive.

Stive pulite ed asciutte senza la presenza di residui dei carichi precedenti.

Precauzioni per le condizioni atmosferiche.

Nessuna precauzione particolare.

Caricazione.

Distribuire il carico in accordo con le informazioni prescritte dalla regola VI/2 della SOLAS. Se vi siano dei dubbi, distribuire il carico in maniera ragionevolmente uniforme verso le pareti dello spazio del carico in modo da minimizzare i rischi di scivolamento ed assicurare una adeguata stabilità durante tutto il viaggio.

Precauzioni.

L'accesso del personale agli spazi del carico non dovrà essere consentito fino a quando non sia stato verificato che il tenore di ossigeno è tornato a livelli normali.

In caso di condizioni atmosferiche molto secche, la polvere del carico caduta sul ponte può seccare rapidamente e può essere facilmente incendiata. Dovranno essere adottate misure adeguate a prevenire il verificarsi dell'incendio.

Ventilazione.

Vedere precauzioni.

Trasporto.

Nessuna precauzione particolare.

Scaricazione.

Vedere precauzioni.

Pulizia.

Nessuna precauzione particolare.

07A03859

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 20 aprile 2007.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche - Dipartimento provinciale di Macerata», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale 25 marzo 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 80 del 15 aprile 2004 con il quale al laboratorio «Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche - Dipartimento provinciale di Macerata», ubicato in Macerata, via Federico II n. 41, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 3 aprile 2007;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 dicembre 2003 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio «Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche - Dipartimento provinciale di Macerata», ubicato in Macerata, via Federico II n. 41, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 dicembre 2007 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2007

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/1990 allegato 14
Piombo	Reg. CEE 2676/1990 allegato 35
Rame	Reg. CEE 2676/1990 allegato 31
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3 + Reg. CE 128/2004 allegato 4-*bis* + Reg. CE 355/2005
Zinco	Reg. CEE 2676/1990 allegato 34
Acidità totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4

07A03875

DECRETO 20 aprile 2007.

Protezione transitoria, accordata a livello nazionale, alla denominazione «Pagnotta del Dittaino», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Vista la domanda presentata dalla Cooperativa agricola valle del Dittaino soc. coo. a r.l., con sede in Catania, via V. Giuffrida n. 202, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione Pagnotta del Dittaino, ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 510/2006;

Vista la nota protocollo n. 66994 del 5 dicembre 2006 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale la Cooperativa agricola valle del Dittaino soc. coo. a r.l., ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione Pagnotta del Dittaino, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dalla Cooperativa agricola valle del Dittaino soc. coo. a r.l., assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione Pagnotta del Dittaino, secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota n. 66994 sopra citata;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione Pagnotta del Dittaino.

Art. 2.

La denominazione Pagnotta del Dittaino è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione, trasmesso con nota n. 66994 del 5 dicembre 2006 all'organismo comunitario competente.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione Pagnotta del Dittaino, come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A03876

DECRETO 20 aprile 2007.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg - Laboratorio enologico», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 70 del 24 marzo 2006 con il quale al laboratorio «Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg - Laboratorio enologico», ubicato in Ora (Bolzano), via Laimburg n. 6, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 30 marzo 2007;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di

avere ottenuto in data 12 marzo 2007 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio «Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg - Laboratorio enologico», ubicato in Ora (Bolzano), via Laimburg n. 6, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 marzo 2011 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2007

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale in acido tartarico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/1990 allegato 14
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4
Massa volumica e densità relativa a 20°C	Reg. CEE 2676/1990 allegato 1 + Reg. CE 355/2005 2 allegato 4C (densimetria elettronica)
pH	Reg. CEE 2676/1990 allegato 24
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3 + Reg. CE 355/2005 allegato 4C (densimetria elettronica)
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/1990 allegato 5
Zuccheri riduttori	5.04mi10 rev. 4 2007

07A03877

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 22 marzo 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa Ana Maria Gil Calzado, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente alla Comunità europea dalla prof.ssa Ana Maria Gil Calzado, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115/1992, relativa al sotto indicato titolo di formazione, nonché, la conoscenza della lingua italiana;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115/1992) a quella cui la persona interessata, è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 115/1992);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2, decreto legislativo n. 115/1992), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi nella seduta del 18 gennaio 2006, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il decreto direttoriale datato 3 ottobre 2006 (prot. n. 8789) che subordina al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 19 marzo 2007, prot. n. 35698, con la quale l'ufficio scolastico provinciale per il Lazio ha fatto conoscere l'esito favorevole delle suddette misure compensative (prova attitudinale);

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: Licenciada en Filología - sección Filología Hispaníca - Linguistica Hispaníca, rilasciato dalla Universidad Complutense de Madrid il 3 febbraio 1987;

titolo di abilitazione all'insegnamento: Certificado de Aptiud Pedagogica, rilasciato il 27 giugno 2003 dall'Istituto dell'educazione della Universidad Complutense de Madrid,

posseduto dalla cittadina spagnola Ana Maria Gil Calzado nata ad Andujar (Spagna) il 14 maggio 1972, integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente di spagnolo, nelle classi di concorso:

45/A lingua straniera;

46/A lingue e civiltà straniere.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 22 marzo 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A03807

DECRETO 28 marzo 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa Miriam Llavallol Bautista, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale n. 39 del 21 marzo 2005; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente alla Comunità europea dalla prof.ssa Miriam Llavallol Bautista, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115/1992, relativa al sotto indicato titolo di formazione, la conoscenza della lingua italiana, nonché, l'esperienza professionale posseduta;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115/1992) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 115/1992);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Ita-

lia (art. 1, comma 3, ed art. 2, decreto legislativo n. 115/1992), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi nelle sedute del 21 e 27 febbraio 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

il riconoscimento, non deve essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: licenciatura en filología hispánica conseguita nel mese di febbraio dell'anno accademico 2004/2005 presso l'Universidad De Extremadura di Cáceres (Spagna);

titolo di abilitazione all'insegnamento: certificado de aptitud pedagógica, rilasciato il 13 giugno 2006 dall'Instituto de Ciencias de la Educación della Universidad Complutense de Madrid,

posseduto dalla cittadina spagnola Llavallol Bautista Miriam, nata a Navalmoral De La Mata (Cáceres - Spagna) il 27 aprile 1980, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 115/1992, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria, nelle classi di concorso:

45/A «lingua straniera» spagnolo;

46/A «lingue e civiltà straniere» spagnolo.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 28 marzo 2007

Il direttore generale: Dutto

07A03806

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI BERGAMO

DECRETO RETTORALE 6 aprile 2007.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto l'art. 11, comma 3, dello statuto dell'Università degli studi di Bergamo, che prevede che le modifiche allo statuto siano deliberate a maggioranza assoluta dei componenti dal senato accademico, integrato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, commi 2 e 3, con le procedure di cui alla stessa, art. 6, commi 9, 10, e 11, sentito il consiglio di amministrazione;

Vista la proposta di modifica dei seguenti articoli: art. 2, comma 2, art. 20, comma 4 e art. 26, comma 4, dello statuto approvata, con deliberazione del 12 febbraio 2007, dal senato accademico integrato, previo parere espresso dal consiglio di amministrazione nella seduta del 28 novembre 2006;

Vista la nota prot. n. 969 del 15 marzo 2007, con la quale il M.U.R. ha comunicato di non avere osservazioni da formulare nel merito;

Decreta:

Art. 1.

Sono emanate le seguenti modifiche all'art. 2, comma 2, art. 20, comma 4, art. 26, comma 4 dello statuto dell'Università degli studi di Bergamo:

art. 2 - Attività didattiche e di ricerca: al comma 2, dopo le parole «laurea specialistica (LS)» inserire le parole «laurea magistrale (LM)»;

art. 20 - Il consiglio degli studenti: al comma 4 sostituire le parole «Consiglio dell'Istituto per il diritto allo studio universitario di Bergamo.» con le parole «Comitato regionale per il diritto allo studio universitario.»;

art. 26 - Il consiglio di facoltà: al comma 4 sostituire la frase «da una rappresentanza dei ricercatori universitari confermati della facoltà in numero pari a un quarto dei professori di ruolo, da una rappresentanza di ricercatori non confermati che costituisca la metà della rappresentanza di quelli confermati» con le parole «dai ricercatori di ruolo della facoltà e».

Art. 2.

I testi dei predetti articoli vengono pertanto così riformulati:

«Art. 2 *(Attività didattiche e di ricerca). — (Omissis)*.

2. In attuazione delle norme vigenti in materia degli ordinamenti didattici universitari e del conferimento del valore legale ai titoli di studio, l'Università di Bergamo rilascia i seguenti titoli di studio aventi valore legale:

laurea (L);

laurea specialistica (LS);

laurea magistrale (LM);

diploma di specializzazione (DS);

dottorato di ricerca (DR);

master universitario di I e II livello (MU),

ed istituisce ed organizza le attività culturali, di formazione e di aggiornamento destinate anche a soggetti esterni alla propria comunità.

Può inoltre attivare, disciplinandoli con specifici regolamenti didattici, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente.

L'Università di Bergamo assicura, altresì, agli studenti già iscritti nell'A.A. 2000/2001, il rilascio dei titoli di studio aventi valore legale secondo il previgente ordinamento.

(Omissis).».

«Art. 20 *(Il consiglio degli studenti). — (Omissis)*.

4. Il consiglio degli studenti è costituito con decreto del rettore ed è composto dagli studenti eletti nei vari organi universitari e nel Comitato regionale per il diritto allo studio universitario. I criteri e le modalità di elezione e di funzionamento del consiglio sono fissati dal regolamento degli studenti.

(Omissis).».

«Art. 26 *(Il consiglio di facoltà). — (Omissis)*.

4. Il consiglio di facoltà è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo della facoltà, dai ricercatori di ruolo della facoltà e da una rappresentanza degli studenti iscritti in numero pari a un quinto rispetto ai professori di ruolo fino ad un massimo di otto. I professori fuori ruolo non concorrono alla formazione del numero legale. Fanno parte del consiglio di facoltà due rappresentanti del personale amministrativo e tecnico.

(Omissis).».

Art. 3.

Le modifiche dello statuto entreranno in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 11, comma 4 dello statuto vigente.

Bergamo, 6 aprile 2007

Il rettore: CASTOLDI

07A03715

LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO

DECRETO 15 ottobre 2004.

Riconoscimento, al sig. Heinrich Lanthaler, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicoterapeuta.

IL VICEPRESIDENTE

Vista la sentenza n. 291 del 27 giugno 2003, con la quale il Tribunale regionale di giustizia amministrativa - Sezione autonoma per la provincia di Bolzano, accoglie il ricorso del signor Heinrich Lanthaler, nato a Merano il 19 aprile 1963, cittadino italiano, residente a 39022 Lagundo, via Birreria 27, avverso le note del Ministero della giustizia del 16 agosto 2002, del 4 febbraio 2003 ed il decreto del Ministero della giustizia del 31 gennaio 2003, atti con i quali viene respinta la richiesta di riconoscimento del titolo professionale di psicoterapeuta, conseguito in Austria, per l'esercizio di tale professione in Italia;

Considerato che la stessa sentenza prevede la necessità di un riesame della domanda «in particolare sotto l'aspetto dell'eventuale necessità di integrare i titoli e le qualifiche presentate con misure compensative»;

Visto il decreto del 12 gennaio 2004 del Ministero della giustizia con il quale dopo un riesame della domanda il riconoscimento viene nuovamente negato;

Vista la sentenza n. 162 del 26 marzo 2004, con la quale il Tribunale regionale di giustizia amministrativa

- Sezione autonoma per la provincia di Bolzano, accoglie il ricorso del signor Heinrich Lanthaler contro il Ministero della giustizia per l'ottemperanza alla sentenza n. 291/2003 di cui sopra;

Constatato che nella sentenza n. 162/2004 al Ministero della giustizia viene assegnato un termine di sessanta giorni per eseguire la sentenza n. 291/2003;

Constatato che detto termine è scaduto infruttuosamente;

Constatato che il sottoscritto, dott. Walter Stifter, viene nominato con la stessa sentenza n. 162/2004 commissario *ad acta* nella sua qualità di vicepresidente della Libera Università di Bolzano e (che in caso di inottemperanza del Ministero della giustizia deve eseguire la sentenza n. 291/2003;

Visti gli atti tutti della causa;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, riguardante l'attuazione della direttiva n. 89/48/CEE;

Visto l'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, riguardante l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta in Italia;

Dopo un confronto tra il *curriculum studii* richiesto in Italia e quello assolto dal signor Lanthaler in Austria;

Constatato che il sig. Lanthaler a partire dal 15 ottobre 1997 è iscritto nelle liste degli psicoterapeuti e che quindi è autorizzato all'esercizio in proprio della professione di psicoterapeuta in Austria;

Constatato che il sig. Lanthaler esercita da oltre sei anni l'attività di psicoterapeuta in Austria e che la sua attività in gran parte è stata accompagnata da un supervisore;

Ritenuto che in base alle differenze tra la formazione dei psicoterapeuti in Austria ed in Italia ai fini del riconoscimento sono necessarie misure compensative come previste dall'art. 6 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto anche il parere della commissione provinciale di cui all'art. 49 della legge provinciale del 5 marzo 2001, n. 7;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Heinrich Lanthaler, nato a Merano il 19 aprile 1963, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo finale del corso di studio formativo di terapeuta familiare sistemico, conseguito a Salisburgo (Austria) in data 25 luglio 1997, quale titolo abilitante per l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta in Italia e per la conseguente iscrizione all'albo professionale.

Art. 2.

Il riconoscimento è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di due anni.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie:

1) teorie della dinamica di gruppo e tecniche d'intervento;

2) psicopatologia generale e dell'età evolutiva;

3) psicodiagnostica clinica e classificazione secondo il manuale diagnostico DSM IV;

4) teorie e tecniche della psicoterapia individuale (limitato il contenuto alle teorie principali).

Art. 4.

Per la prova attitudinale, il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale degli psicologi domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La prova, che si compone di un esame orale è volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel precedente art. 3.

Il tirocinio di adattamento, ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale degli psicologi domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento e la dichiarazione di disponibilità dello psicoterapeuta-tutor, che dovrà avere un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni.

Art. 5.

Ai sensi dell'art. 12, comma 7 del decreto legislativo n. 115/1992 il Ministero della giustizia provvederà alla pubblicazione di questo decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Bolzano, 15 ottobre 2004

Il vicepresidente: STIFTER

07A03874

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 23 aprile 2007

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3577
Yen	160,91
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5817
Corona ceca	28,026
Corona danese	7,4521
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67800
Fiorino ungherese	245,13
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7016
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,7798
Nuovo leu romeno	3,3382
Corona svedese	9,1979
Corona slovacca	33,533
Franco svizzero	1,6423
Corona islandese	87,58
Corona norvegese	8,1070
Kuna croata	7,4000
Rublo russo	34,9550
Nuova lira turca	1,8205
Dollaro australiano	1,6277
Dollaro canadese	1,5225
Yuan cinese	10,4722
Dollaro di Hong Kong	10,5946
Rupia indonesiana	12322,64
Won sudcoreano	1255,58
Ringgit malese	4,6392
Dollaro neozelandese	1,8210
Peso filippino	64,464
Dollaro di Singapore	2,0514
Baht tailandese	43,983
Rand sudafricano	9,5538

Cambi del giorno 24 aprile 2007

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3582
Yen	161,39
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5820
Corona ceca	28,065
Corona danese	7,4522
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67930
Fiorino ungherese	245,84
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6995
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,7872
Nuovo leu romeno	3,3350
Corona svedese	9,1930
Corona slovacca	33,655
Franco svizzero	1,6387
Corona islandese	87,58
Corona norvegese	8,1030
Kuna croata	7,3843
Rublo russo	34,9830
Nuova lira turca	1,8185
Dollaro australiano	1,6424
Dollaro canadese	1,5223
Yuan cinese	10,4936
Dollaro di Hong Kong	10,6154
Rupia indonesiana	12344,00
Won sudcoreano	1259,39
Ringgit malese	4,6478
Dollaro neozelandese	1,8305
Peso filippino	64,440
Dollaro di Singapore	2,0566
Baht tailandese	44,191
Rand sudafricano	9,6035

Cambi del giorno 25 aprile 2007

Dollaro USA	1,3649
Yen	161,95
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5820
Corona ceca	28,106
Corona danese	7,4511
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68100
Fiorino ungherese	246,30
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7000
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,7864
Nuovo leu romeno	3,3315
Corona svedese	9,1746
Corona slovacca	33,655
Franco svizzero	1,6416
Corona islandese	87,34
Corona norvegese	8,1640
Kuna croata	7,3745
Rublo russo	35,0650
Nuova lira turca	1,8168
Dollaro australiano	1,6405
Dollaro canadese	1,5298
Yuan cinese	10,5317
Dollaro di Hong Kong	10,6702
Rupia indonesiana	12396,02
Won sudcoreano	1264,92
Ringgit malese	4,6686
Dollaro neozelandese	1,8321
Peso filippino	64,498
Dollaro di Singapore	2,0629
Baht tailandese	44,200
Rand sudafricano	9,5817

Cambi del giorno 26 aprile 2007

Dollaro USA	1,3596
Yen	162,26
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5821
Corona ceca	28,115
Corona danese	7,4507
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68215
Fiorino ungherese	245,88
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6979
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,7744
Nuovo leu romeno	3,3074
Corona svedese	9,1520
Corona slovacca	33,579
Franco svizzero	1,6432
Corona islandese	87,66
Corona norvegese	8,1185
Kuna croata	7,3743
Rublo russo	35,0000
Nuova lira turca	1,8135
Dollaro australiano	1,6409
Dollaro canadese	1,5236
Yuan cinese	10,5047
Dollaro di Hong Kong	10,6343
Rupia indonesiana	12345,17
Won sudcoreano	1263,00
Ringgit malese	4,6505
Dollaro neozelandese	1,8405
Peso filippino	64,268
Dollaro di Singapore	2,0597
Baht tailandese	44,470
Rand sudafricano	9,5143

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

07A03907

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze al valore di Marina

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006 al sottocapo di 3ª classe N. Gancitano Francesco, matricola 82TP1041A/SP, nato a Mazara del Vallo (Trapani), il 15 luglio 1981, è concessa una Medaglia di Bronzo al Valore di Marina, con la seguente motivazione:

«Militare addetto al Nucleo Marinaresco di Nave Cassiopea, impegnata in operazione di vigilanza pesca e constant vigilance nella zona di mare a sud dell'isola di Lampedusa, veniva comandato a costituire l'armamento del battello pneumatico in dotazione all'unità, per portare soccorso ad un'imbarcazione in legno di 20 m circa con a bordo 162 extracomunitari che, a causa delle condizioni del mare e dell'elevato numero di persone a bordo, era in serie difficoltà a circa 50 miglia a sud di Lampedusa.

Nonostante le condizioni meteo-marine particolarmente severe, riusciva a fornire un salvagente individuale a tutto il personale presente sull'imbarcazione in difficoltà e provvedeva ad iniziare le operazioni di trasbordo su nave Cassiopea.

In una fase successiva, superando le notevoli difficoltà dovute alle invariate condizioni meteo-marine, alla sopraggiunta oscurità, alla fatica fisica ed allo stress psicologico, alla consapevolezza dell'estremo pericolo, ma soprattutto al comportamento di alcuni naufraghi, che si gettavano irragionevolmente in mare, sebbene la loro imbarcazione continuasse a manovrare pericolosamente nelle vicinanze, riusciva a recuperare, con rapidità, lucidità ed audacia, tutte le persone in acqua, tra le quali un ferito grave, salvandole da sicuro annegamento ed a trasbordarle sulla propria unità.

La sua prontezza di azione, caratterizzata da elevata perizia marinaresca, grande determinazione e spiccata solidarietà marinara ed umana, ha consentito il salvataggio di 43 persone ed ha contribuito a dar lustro e decoro alla Marina militare italiana».

Acque delle Pelagie, 20 ottobre 2005.

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006 al sergente N. Galletta Orazio, matricola 78CT0356/SP, nato a Catania, il 7 dicembre 1978, è concessa una Medaglia di Bronzo al Valore di Marina, con la seguente motivazione:

«Sottufficiale addetto al nucleo marinaresco di nave Cassiopea, impegnata in operazione di vigilanza pesca e constant vigilance nella zona di mare a sud dell'isola di Lampedusa, veniva comandato a costituire l'armamento del battello pneumatico in dotazione all'unità, per portare soccorso ad un'imbarcazione in legno di 20 m circa con a bordo 162 extracomunitari che, a causa delle condizioni del mare e dell'elevato numero di persone a bordo, era in serie difficoltà a circa 50 miglia a sud di Lampedusa.

Nonostante le condizioni meteo-marine particolarmente severe, riusciva a fornire un salvagente individuale a tutto il personale presente sull'imbarcazione in difficoltà e provvedeva ad iniziare le operazioni di trasbordo su nave Cassiopea.

In una fase successiva, superando le notevoli difficoltà dovute alle invariate condizioni meteo-marine, alla sopraggiunta oscurità, alla fatica fisica ed allo stress psicologico, alla consapevolezza dell'estremo pericolo, ma soprattutto al comportamento di alcuni naufraghi, che si gettavano irragionevolmente in mare, sebbene la loro imbarcazione continuasse a manovrare pericolosamente nelle vicinanze, riusciva a recuperare, con rapidità, lucidità ed audacia, tutte le persone in acqua, tra le quali un ferito grave, salvandole da sicuro annegamento ed a trasbordarle sulla propria unità.

La sua prontezza di azione, caratterizzata da elevata perizia marinaresca, grande determinazione e spiccata solidarietà marinara ed umana, ha consentito il salvataggio di 43 persone ed ha contribuito a dar lustro e decoro alla Marina militare italiana».

Acque delle Pelagie, 20 ottobre 2005.

07A03880

AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA

Modificazioni al piano stralcio di assetto idrogeologico di alcuni territori siti in vari comuni

Il comitato istituzionale dell'Autorità di bacino della Puglia ha approvato nuove perimetrazioni che riguardano il territorio di competenza. Le nuove perimetrazioni sono entrate in vigore dalla data di pubblicazione sul sito dell'Autorità di bacino della Puglia www.adb.puglia.it ovvero il 13 aprile 2007 e riguardano i territori dei comuni di Toritto (Bari), Polignano a Mare (Bari), Nociglia (Lecce), Montaguto (Avellino), Celle di San Vito (Foggia), Monteleone di Puglia (Foggia), Deliceto (Foggia), San Giovanni Rotondo (Foggia).

Il piano stralcio di assetto idrogeologico così come modificato è consultabile presso il sito dell'Autorità.

07A03873

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-101) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.